

N° 5062/09 SENT.
N° _____ R. GEN.
N° 36473 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro - Dott. Maria Loredana Viva
ha pronunciato all'udienza dell' 1.10.2009 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2828/2007 del Reg. Gen.

OGGETTO : RIMBORSO SPESE LEGALI

TRA

Cirillo Biagio

rappresentato e difeso dall'avv. G. Capuano

RICORRENTE

E

Intesa Sanpaolo S.p.a.

In persona del legale rappresentante p.t.

rappresentata e difesa dall'avv. L. Cirillo

RESISTENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a long, sweeping tail.

CONCLUSIONI :

PARTE RICORRENTE : riconoscere il diritto del ricorrente , a mente delle invocate disposizioni di CCNL e contratto integrativo , ad ottenere dal San paolo IMI spa , quale incorporante del Banco di Napoli spa le spese giudiziali e di assistenza legale nella misura che sarà quantificata in separata sede, in relazione al procedimento penale definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21.11/31.12.2001; condannarsi la resistente nella richiamata qualità a corrispondere al ricorrente la somma di € 25901,02 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulla differenza tra le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare dopo la sospensione dal servizio e le somme riconosciute dopo la sentenza di assoluzione in via di ricostruzione della carriera; condannarsi la resistente al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio con attribuzione.

Produceva documentazione.

PARTE RESISTENTE : rigettare la domanda perché inammissibili, improcedibili, nulle , prescritte e comunque infondate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Produceva documentazione.

All'odierna udienza, ascoltata la discussione dei procuratori, il giudice decideva come da dispositivo letto pubblicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in esame propone la problematica relativa al rimborso delle spese di lite sostenute da un dipendente di un istituto di credito per la propria difesa in un processo penale.

E' opportuna una lettura dell'art. 34 del CCNL del 19.12.1994 e 11.7.1999 , nonché nell'accordo sindacale del 17.1.1992 , in attuazione del protocollo aggiuntivo all'art. 1 del ccnl del 23.11.1990.

Art. 34 - Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni.

Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.

Nei casi di cui sopra, al lavoratore/lavoratrice che sia privato della

libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore/lavoratrice, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'azienda.

Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7, art. 33.


Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'azienda.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano al lavoratore/lavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.

Art. 33 - Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale.

Il lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporta l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria,



deve darne immediata notizia all'azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 61, lett. c) e d), intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato.

L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del lavoratore/lavoratrice interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

La circostanza che il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.

Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio, ai sensi del comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico e il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente CCNL.



Anche durante il periodo di allontanamento del lavoratore/lavoratrice dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'azienda che per il lavoratore/lavoratrice medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 61.

Art. 61 lett.

- c) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3, legge 15.7.66 n. 604;
- d) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;


Ebbene, il ricorrente contesta all'azienda di credito non aver corrisposto alcunché a titolo di rimborso per spese legali relative al processo penale che lo vedeva sin dal 13.8.1994 imputato dei reati di cui agli art. 110, 81 ppv, 648 c.p.c., poi conclusosi, dopo un lungo iter processuale, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21.11./31.12.2001, che confermava la sentenza del pretore di Nocera inferiore del 20.11.1997 che assolveva il ricorrente dai reati ascritti per non aver commesso il fatto.

L'azienda sostiene di non dover rimborsare alcunché atteso che alcun diritto può vantare il ricorrente atteso che il capo di imputazione riguardava attività estranea ed addirittura contraria ai doveri di ufficio del ricorrente quale dipendente di banca, posta in essere per propri fini e non nell'esercizio delle sue funzioni né per conto della banca stessa.

Orbene, la mera interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni contrattuali depongono per il rigetto della domanda così come proposta.

Infatti se è vero che il primo comma dell'art. 34 del ccnl sopra indicato prevede che qualora sia esercitata nei confronti del dipendente azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali sono a carico dell'azienda, è altresì vero che tale disposizione non potrà trovare applicazione laddove l'azienda applichi l'allontanamento dal servizio del lavoratore per motivi cautelari e per il tempo per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Tant'è vero che il comma 4 dell'art. 34 del ccnl sopra citato prevede che: nel caso in cui l'azienda decida per il rimborso delle spese legali, nel caso in cui il lavoratore sia privato della libertà personale e nel caso in cui il danneggiato si costituisca parte civile, con conseguente onere del risarcimento a carico dell'azienda *resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7, art. 33.*



In tali casi quindi l'azienda non potrà disporre l'allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari, tanto in ragione del fatto che l'azienda, esclusa l'ipotesi in cui il lavoratore è privato della libertà, valuta la condotta del lavoratore positiva per l'azienda stessa. Invero contrasterebbe con la valutazione positiva dell'azienda l'applicazione nei confronti del ricorrente nella misura cautelare dell'allontanamento

Invero, solo nell'ipotesi in cui l'azienda intenda rinviare alle risultanze del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso potrà decidere di allontanare in via cautelare il ricorrente, diversamente nell'ipotesi in cui abbia già effettuato una propria valutazione in negativo dei fatti ben potrà decidere, dopo aver esperito il procedimento disciplinare, per il licenziamento del dipendente; viceversa nell'ipotesi in cui abbia già effettuato una propria valutazione in positivo dei fatti, ben deciderà per il rimborso delle spese legali ed all'eventuale risarcimento del danno subito da terzi.

Nel caso di specie l'azienda di credito disponeva la sospensione cautelare dal servizio con provvedimento del 22.8.1994 e mantenuto fermo fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Appare chiaro che l'azienda ove avesse valutato positivamente la condotta del proprio dipendente non avrebbe disposto la sospensione cautelare dal servizio misura esclusa tassativamente dal citato comma 4 dell'art. 34.

Tutto ciò a sottolineare che l'obbligo della Banca di rimborso le spese legali non è legato al mero esercizio dell'azione penale in relazione a fatti commessi dal proprio dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, e tali sono considerati quelli valutati dall'azienda positivamente cioè posti in essere nell'interesse e per conto della Banca, quindi solo laddove la Banca valuti comunque legittima la condotta del proprio dipendente questi potrà godere della tutela accordata per aver agito in esecuzione degli incarichi conferiti e per finalità della Banca.

Nell'ambito dei criteri di interpretazione delineati dall'art. 1362 c.c. e segg., ed in particolar modo nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, il criterio letterale, pur necessario e fondamentale, costituisce solo una preliminare presa di cognizione che deve essere integrata attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall'art. 1363 c.c., quali la connessione delle singole clausole ed il senso che risulta dal complesso dell'atto, atteso che la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) sono strumenti legati da un rapporto di necessità, in quanto tutti necessari al processo interpretativo (Cass. 8 marzo 2007 n. 5287). E solo al termine del processo interpretativo il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito (Cass. 9 giugno 2005 n. 12120).

L'interpretazione della disposizione contrattuale che prevede che *...l'impresa deve sostenere le spese giudiziali e di assistenza legale a favore del funzionario nei cui confronti*



sia avviata un'azione penale "in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni" - va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo (senza che assumono rilievo, a tal fine, eventuali analoghe disposizioni contenute in altri e diversi contratti collettivi), dovendosi attribuire, nell'ambito del processo interpretativo, una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., che, operando come criterio di reciprocità nei rapporti tra debitore e creditore, enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. ed impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire così da preservare i reciproci interessi. Ne consegue che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito - in quanto effettuata in violazione dei canoni ermeneutici - ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento ad una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solamente alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio delle funzioni conforme agli interessi dell'azienda (ancorché con comportamenti perseguiti penalmente dagli organi giudiziari) e non anche la violazione delle funzioni stesse, in danno alla stessa azienda e in contrasto con le istruzioni impartite. Sez. L, Sentenza n. 24733 del 07/10/2008- Sez. L, Sentenza n. 11359 del 08/05/2008.


Quindi l'onere delle spese di difesa del proprio dipendente sorge allorché egli si trovi ad essere posto sotto accusa e processato per atti o comportamenti costituenti espletamento del servizio ed adempimento dei suoi compiti d'ufficio, ma non quando detti atti o comportamenti siano frutto di iniziative autonome, contrarie a quei doveri, ovvero scaturiscano da un contrasto fra la volontà del dipendente e quella del datore.

Nel caso di specie il ricorrente veniva imputato, unitamente ad altri due correi, del reato p.e.p. da artt. 110, 81cpv, 648 c.p.c., perché in concorso tra loro e con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano, ricevevano o comunque occultavano circa n. 50 assegni circolari della BNL -nonchè n. 30 assegni circolari della Banca di Roma.....

E' di palamare evidenza che la condotta contestata al ricorrente, poi assolto, non rientra in quei fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni ma nettamente esclusi. Non rientra certamente nell'esercizio delle funzioni di un dipendente bancario acquistare, ricevere, occultare assegni circolari, tali condotte potevano essere compiute, ma non lo sono state attesa l'assoluzione, dal ricorrente in ragione della propria attività lavorativa di bancario, ma giammai rientrare nell'esercizio delle sue funzioni.

Alla luce di quanto esposto la domanda relativa al rimborso spese va in toto rigettata.

Passando all'esame della domanda tesa ad ottenere la somma di € 25.901,02 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte al momento della ricostruzione.



della carriera quale differenza tra la retribuzione e le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.,,

Ebbene il ricorrente lamenta che dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione e conseguente riassunzione nell'aprile del 2002 gli veniva corrisposta unicamente la somma di € 110.210,47 quale differenza tra i ratei di assegni alimentari percepiti ed i ratei di piena retribuzione , mentre alcunché gli veniva riconosciuto a titolo di interessi e rivalutazione.

Ebbene , la convenuta sostiene che nulla spetta a tale titoli in quanto la pendenza di un procedimento penale giustificava di per sé il provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla Banca e la conseguente riduzione della retribuzione nel limite dell'assegno alimentare .

Con nota del 22.8.1994 il Banco Napoli, disponeva a carico del ricorrente la sospensione in via cautelare dal servizio *... ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 80 del vigente regolamento per il personale ..con privazione dell'intero trattamento economico perché risulta colpito da provvedimenti del GIP ..è dal 13 c.m agli arresti domiciliari. (cfr. in atti) .*

Con nota successiva del 10.11.1994 il <Banco >Napoli disponeva " *....visto cha ha attenuto la revoca degli arresti domiciliari con provvedimento del 26.9.1994considerato che nei suoi confronti risulta comunque pendente procedimento penale per cui ricorre l'ipotesi di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 80 lett. B.) del vigente regolamento.....dispone di sospendere in via cautelare ex art. 80 lett. B) a DECORRERE DAL 26.9.1994..di attribuire l'assegno alimentare di cui all'art. 82 del citato regolamento nella misura del 50% del trattamento economico mensile,...*

L'art. 80 del regolamento del personale recitava " *Il Direttore <generale può ordinare la sospensione dal servizio con privazione del trattamento economico a tempo indeterminato , ..quando il dipendente sia sottoposto a procedimento penalela sospensione cautelare è revocata: ...nel caso previsto dalla lettera b) , per pronuncia penale irrevocabile la quale dichiarai che il fatto non sussiste p che l'imputato non lo ha commesso ...*

La revoca della sospensione per uno dei motivi indicati al 3° comma, ...importail riacquisto dell'anzianità perduta ed il pagamento al dipendente sospeso di tutti gli emolumenti ai quali avrebbe avuto diritto, con detrazione di quanto corrisposto , per assegno alimentare a norma dell'art. 82 .

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano relativamente ai periodi durante i quali il dipendente versi in stato di detenzione, durante talli periodi l'interessato si considera senz'altro sospeso dal servizio con privazione del trattamento economico.

Con numerose decisioni la Suprema Corte ha affermato che l'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione nel caso in cui essa



venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, mentre nell'ipotesi in cui essa sia prevista e consentita dalla disciplina legale o negoziale del rapporto - e nei termini specifici in cui lo sia - l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva (Sezioni Unite 3 giugno 1997 n.4955 cit., Cass. 23 gennaio 1998 n.624 cit., 25 marzo 1997 n.2633, 25 marzo 1996 n.2517, 17 luglio 1990 n.7303).

Nel caso di specie, la disciplina contrattuale e regolamentare prevedeva la sospensione cautelare con privazione della retribuzione a tempo indeterminato.

La sospensione cautelare si configura come istituto i cui effetti permangono fin quando non intervenga l'accertamento demandato al procedimento penale e disciplinare, mentre la riconoscibilità del diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo è condizionata alla conclusione di tale procedimento in senso favorevole al lavoratore, venendo definitivamente meno, con essa, la possibilità di realizzazione dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro, in vista del quale la sospensione era stata disposta (Sezioni Unite 27 ottobre 1995 n.11175, Cass. 22 marzo 1996 n.2517, 11 aprile 1996 n.3370, 25 marzo 1997 n.2633, 26 ma Cass. 12169 del 12 novembre 1992).

La Suprema Corte ha affermato che (Cass. 12169 del 12 novembre 1992) *"la maturazione del credito di lavoro, dalla quale l'art. 429, terzo comma, codice di procedura civile stabilisce la decorrenza degli interessi e della rivalutazione, coincide -non essendo configurabile per i crediti non ancora scaduti il ritardo nell'adempimento presupposto dalla norma- con l'esigibilità del credito stesso, la quale, allorché un credito è da considerarsi nato in epoca anteriore al fatto costitutivo di esso, non può sussistere prima della sopravvenienza del fatto stesso".*

La sentenza penale di assoluzione non ha l'effetto di risolvere con effetto retroattivo la sospensione cautelare e che l'obbligo della banca di corrispondere le differenze retributive rivive "ex nunc" al momento della cessazione della misura cautelare e che gli interessi e la rivalutazione sul credito maturato non sono dovuti non potendosi configurare un ritardo nel pagamento.

LA "maturazione" del credito non può che significare perfezione della fattispecie costitutiva di un diritto di credito del quale, ancorché illiquido (cioè con oggetto non determinato ma determinabile), è possibile pretendere l'adempimento. Se la ratio della norma è di assicurare che nel patrimonio del lavoratore entri una somma maggiorata, secondo l'automatismo previsto dall'art. 150 disp. att. c.p.c., del diminuito potere di acquisto rispetto al tempo in cui avrebbe dovuto entrarvi, oltre gli interessi legali in funzione compensativa del ritardo con il quale la riceve, è evidente che esiste perfetta coincidenza tra le nozioni di maturazione del credito e di esigibilità, atteso che non è configurabile "ritardo" per i crediti di lavoro non scaduti (cfr.,



ex plurimis, Cass. 24 maggio 1991 n. 5904; 12 novembre 1992 n. 12169; 24 maggio 1994 n. 5044; 17 novembre 1994 n. 9720; 29 marzo 1995 n. 3751).

In applicazione di questi principi si può concludere che, modificato il contenuto del contratto di lavoro nel senso che il dipendente non era tenuto a rendere la prestazione e il datore di lavoro restava obbligato al pagare soltanto i due terzi della retribuzione fino alla cessazione della sospensione, prima di tale evento non era configurabile esigibilità del credito all'integrazione retributiva e oggettivo ritardo nell'adempimento. Una fattispecie, poi, che vede una parte di un contratto a prestazioni corrispettive eseguire in misura notevole la sua prestazione senza ricevere la controprestazione, certamente non consente di invocare il principio generale che vieta l'arricchimento ingiustificato con altrui pregiudizio. (cass. Sez. L, Sentenza n. 3370 del 1996

In contrasto con tale indirizzo la Suprema Corte afferma che la rivalutazione non è configurata come un danno, ma come una componente dello stesso credito originario, come gli interessi (Cass. 15 aprile 1994, n. 3563, 30 luglio 1993, n. 8481, sez. un. 15 maggio 1991, n. 5441) ed entra a far parte del patrimonio del lavoratore indipendentemente dalla effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento intervenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto.

Dalla natura cautelare della sospensione deriva come logica conseguenza che la stessa non può mai assumere carattere sanzionatorio e non può dunque incidere sulle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è destinata a cadere con l'accertamento di merito, che solo può incidere sul rapporto di lavoro (sia nel senso di affermare l'esistenza della violazione che comporta la risoluzione del rapporto, sia nel senso di escluderla, con il ripristino di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto). Il rapporto di lavoro riprende il suo corso, a tutti gli effetti, dal momento in cui fu sospeso. (sez. lav. 3209 del 26/03/1998)

Le somme corrisposte dalla Banca dopo la sentenza penale di assoluzione, a titolo di differenza tra l'assegno alimentare versato durante la sospensione dal servizio e lo stipendio a questi spettante, hanno natura retributiva. È stato infatti affermato da questa Corte che la sospensione cautelare in pendenza di processo penale non assume carattere sanzionatorio e non può incidere sulle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, sicché dopo la sentenza di assoluzione il rapporto di lavoro riprende il suo corso dal momento in cui fu sospeso. La sospensione, infatti, costituisce una misura provvisoria di natura cautelare destinata a cessare con la sentenza penale definitiva, in ogni caso con effetti retroattivi. Mentre in caso di condanna penale del lavoratore si potrà far luogo alla risoluzione del rapporto e il recesso del datore di lavoro avrà effetto dalla data di applicazione della misura cautelare, in caso di assoluzione, a seguito dell'avvenuto accertamento della insussistenza dei presupposti per il licenziamento, il rapporto di lavoro si intende proseguito regolarmente fin dall'inizio della sospensione e la maturazione delle



retribuzioni dovrà intendersi avvenuta mese per mese, con le normali scadenze contrattuali (cfr. Cass. n. 3209 del 1998, Cass. n. 17763 del 2004, Sez. L, Sentenza n. 12268 del 10/06/2005).

Ebbene, l'art. 429 c.p.c. recita "

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Nel caso di specie, come già detto l'istituto bancario provvedeva ad applicare la sospensione cautelare applicando le norme regolamentari che contemplano la possibilità di sospendere cautelatamente dal servizio il funzionario sottoposto a procedimento penale e la corresponsione, durante il periodo di sospensione, di un assegno alimentare.

Di conseguenza, deve escludersi il diritto del dipendente sospeso dal servizio al pagamento delle spettanze retributive a titolo di differenze prima dell'emanazione del provvedimento di revoca della sospensione cautelare. La rivalutazione automatica dei crediti di lavoro e l'obbligazione accessoria degli interessi legali si collocano fuori del quadro del risarcimento del danno da inadempimento, dovendo il giudice procedere anche d'ufficio all'attribuzione con riguardo al momento della maturazione del credito, secondo parametri prefissati dalla legge ed uguali per tutti i creditori, in deroga, quindi, a tutti gli elementi che il codice civile richiede per la sussistenza di detto risarcimento (mora, domanda espressa di parte, sussistenza della colpa ex parte debitoris, prova del danno e liquidazione di esso in relazione alla personalità ed all'attività del creditore). Nell'interpretare ed applicare l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., occorre considerare che la rivalutazione ed interessi spettano al lavoratore dalla "maturazione" del credito, cioè dalla perfezione della fattispecie costitutiva di un credito del quale può essere domandato l'adempimento.

Quindi a prescindere dalla liquidità e dalla costituzione in mora viene attribuito il diritto alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito, parimenti per gli interessi legali anch'essi dal giorno della maturazione del diritto.

La nozione di maturazione coincide con quella di esigibilità, non essendo configurabile il ritardo nell'adempimento, che certamente la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. presuppone, per i crediti non ancora scaduti.

Credito esigibile significa, possibilità di pretendere l'adempimento, sicché non è esigibile, ad esempio, il credito subordinato al verificarsi di una condizione (sospensiva) o per il quale opera



un termine per l'adempimento (art. 1183 cod. civ.) prima del verificarsi dell'evento dedotto in condizione o della scadenza del termine.

In particolare, quando un credito è da considerare nato in epoca anteriore rispetto al venir in essere del fatto costitutivo di esso, non può aversi esigibilità da epoca anteriore alla sopravvivenza del fatto medesimo (cfr., sentenza n. 5904 del 1991, la sentenza 14 luglio 1989 n. 3288).

Individuata la data di maturazione del credito del ricorrente quella sarà la data dalla quale il ricorrente ha diritto al pagamento e rispetto alla quale soltanto è configurabile l'oggettivo ritardo nell'adempimento.

La sospensione cautelare dal servizio opera in buona sostanza la sospensione non solo del servizio ma della stessa retribuzione, sottoponendo il pagamento degli emolumenti ai quali avrebbe avuto diritto alla eventuale revoca (condizione) della sospensione .

Quindi la revoca è la condizione alla quale è sottoposto il diritto del ricorrente ad ottenere gli emolumenti non corrisposti.

Il diritto acquista efficacia nel momento in cui si avvererà la condizione cui è sottoposto ; la revoca del provvedimento cautelare.

Evidente che trattasi di condizione sospensiva : acquisterai il diritto agli emolumenti se ci sarà la revoca della misura cautelare.

Revoca che nel caso di specie l'art. 80 del regolamento prescrive come necessaria nell' ipotesi in cui *...nel caso previsto dalla lettera b) , per pronuncia penale irrevocabile la quale dichiarai che il fatto non sussiste p che l'imputato non lo ha commesso ...*

Ebbene, nessun dubbio che quando la condizione si verifica le conseguenze si producono con effetto retroattivo, (retroattività della condizione ex art. 1360 c.c.) : quindi verranno restituite così come previsto tutte le retribuzioni relative al periodo di sospensione del rapporto.

Tanto perché così veniva previsto dalle parti *La revoca della sospensione per uno dei motivi indicati al 3° comma, ...importail riacquisto dell'anzianità perduta ed il pagamento al dipendente sospeso di tutti gli emolumenti ai quali avrebbe avuto diritto, con detrazione di quanto corrisposto , per assegno alimentare a norma dell'art. 82 .*

Ma la retroattività prevista dall'art. 1360 c.c. va coordinato con l'art. 429 c.p.c e dal coordinamento risulta che per essere produttivo di interessi e rivalutazione il credito deve essere esigibile.



Durante la pendenza del procedimento penale il ricorrente non poteva esercitare il diritto agli emolumenti, pendenza elevata a condizione sospensiva del relativo diritto, quindi non produttiva di interessi.

Inoltre per la regola generale ex art. 2935 c.c., il creditore sotto condizione sospensiva una volta avveratosi potrà far valere il credito con decorrenza dal momento dell'avveramento.

Art.2935 Decorrenza della prescrizione.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ebbene, non vi è dubbio alcuno che il ricorrente solo con la revoca del provvedimento cautelare (condizione sospensiva) acquisiva : perché poteva far valere; perché **maturato** , perché **esigibile** : il diritto agli emolumenti ai quali avrebbe avuto diritto per il periodo di **sospensione** (per la retroattività della condizione sospensiva) ed il conseguenziale il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione del diritto agli emolumenti stessi.

Ebbene, nel caso di specie alcunché deve corrispondere l'istituto convenuto a tale titolo, avendo corrisposto tempestivamente e senza alcun ritardo oggettivo, corrisposto la differenza tra la retribuzione spettante e l'assegno alimentare percepito.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda non può che essere rigettata.


La peculiarità e la complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese.


P.Q.M.


Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cirillo Biagio , con ricorso depositato il Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Salerno, 1.10.2009


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa Carla De Luna

Il Giudice


20-11-09

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa Carla De Luna